


SITO



PROCURA DELLA REPUBBLICA
TRIBUNALE ORDINARIO
TREVISO



TREVISO, 6 SETTEMBRE 2013

N° 1654/13-PROT.

OGGETTO: SINISTRI STRADALI - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.

AL SIGNOR QUESTORE	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR DIRIGENTE COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE	<u>TREVISO</u>
AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	<u>TREVISO</u>

(anche per l' inoltro ai Signori Comandanti della Polizia Locale dei Comuni della Provincia)

E per conoscenza

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D' APPELLO	<u>VENEZIA</u>
AI SIGNORI SOSTITUTI	<u>SEDE</u>
AL SIGNOR DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	<u>SEDE</u>

Al fine di meglio disciplinare l' accesso alle informazioni relative agli incidenti stradali ritengo opportuno impartire la seguente **direttiva** alla quale si darà senz' altro **esecuzione a partire da LUNEDI' 16 SETTEMBRE 2013.**

La disciplina dell' accesso alle informazioni in materia di incidenti stradali acquisite dagli organi di Polizia Stradale che, ai sensi dell' ART. 12 del Codice della Strada, hanno proceduto ai relativi rilievi, è contenuta, come è noto, negli **ARTT. 11, 4° COMMA, dello stesso CODICE DELLA STRADA e 21 del relativo Regolamento di esecuzione .**

SOGGETTI LEGITTIMATI ALL' ACCESSO

Per quanto attiene alla individuazione dei **soggetti legittimati all' accesso** a tali informazioni (soggetti che l' ART. 11 COD. STRADA indica genericamente come "**gli interessati**") si ritiene siano tali, anche alla luce delle disposizioni ministeriali in materia (NOTA N° 300/A/51520/124/77 del 6 FEBBRAIO 1998 del Ministero dell' Interno):

- **La persona coinvolta nell' incidente** che risulta essere il destinatario del provvedimento finale adottato dall' Autorità che ha proceduto ai rilievi e alla ricostruzione del sinistro, e quindi: la persona soggetta ad indagine o imputata per i reati di lesione od omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, l' autore dell' illecito amministrativo contestato, il soggetto sottoposto ad una sanzione amministrativa.
- **La persona che in conseguenza e in dipendenza dell' incidente ha conseguito un qualsiasi danno**, materiale, fisico, economico, patrimoniale, morale.
- **I soggetti che per legge hanno l' obbligo o il diritto di intervenire nel procedimento** a tutela dei diritti e/o degli interessi delle parti coinvolte nel sinistro.

- **I soggetti portatori di interessi diffusi**, costituiti in comitati o associazioni, che possono avere interesse a partecipare al procedimento.

ACCESSO DIRETTO O DELEGATO

L'accesso può avvenire personalmente o attraverso terzi opportunamente delegati e in ogni caso la legittimazione del richiedente dovrà essere allegata e documentata e quindi verificata dall' Autorità che deve provvedere (in ipotesi anche negativamente) in ordine alla richiesta di accesso, secondo la normativa generale dettata dalla Legge 7 AGOSTO 1990 N° 241 e successive modificazioni.

INFORMAZIONI ACCESSIBILI

Per quanto attiene alla qualità e alla tipologia delle informazioni accessibili le stesse devono oggi essere individuate, anche alla luce della normativa sulle "investigazioni difensive" introdotta dall' ART. 1 della L. 7 DICEMBRE 2000 N° 397 (ARTT. 391/BIS e segg. CPP), attraverso il combinato disposto degli ARTT. 11, 4° COMMA, del Codice della Strada e 349 CPP e dunque possono essere validamente acquisiti dagli interessati:

- L' informativa di polizia giudiziaria che descrive oggettivamente le modalità dell' incidente, il luogo e le condizioni dello stesso, lo stato dei veicoli o dei mezzi coinvolti (rilievi e accertamenti di natura tecnica compiuti, "schizzo di campagna" e/o rilievi fotoplanimetrici, documentazione fotografica e/o videoregistrata ...), **con esclusione dei verbali** di assunzione di dichiarazioni redatti a norma degli ARTT. 350 e 351 CPP;
- Le generalità e il domicilio delle parti coinvolte nell' incidente;
- i dati di individuazione dei veicoli coinvolti nell' incidente;
- i dati relativi alla copertura assicurativa dei veicoli coinvolti nell' incidente;

MODALITA' DI ACCESSO

Circa le modalità di accesso alle informazioni di interesse l' ART. 21 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada prevede che "gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l' agente che ha proceduto alla rilevazione dell' incidente", prevedendo in caso di incidente con esiti mortali o dal quale siano derivate lesioni alle persone il previo nulla osta dell' Autorità Giudiziaria competente.

Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, le richieste di accesso alle informazioni di interesse relative agli incidenti stradali **non dovranno più essere depositate presso questa Procura della Repubblica.**

NULLA-OSTA DELL' AUTORITA' GIUDIZIARIA

In relazione al previsto nulla osta dell' Autorità Giudiziaria ritengo opportuno precisare e disporre che:

- In caso di incidente stradale con **esiti mortali** o con **diagnosi di prognosi riservata** (per la/le persona/e coinvolta/e) deve **sempre essere richiesto il nulla osta all' Autorità Giudiziaria procedente** e a tal fine si pregano le Autorità di indirizzo di voler inviare la relativa richiesta corredandola con il numero del procedimento penale iscritto presso questa Procura della Repubblica o allegandola ad una comunicazione preliminare della notizia di reato;

- **In caso di incidente stradale con lesioni alle persone** gli organi di Polizia Giudiziaria che hanno rilevato l'incidente **sono autorizzati in via preventiva e generale**, ai sensi dell' ART. 116 CPP, a rilasciare copia degli atti relativi alle "**informazioni accessibili**" come individuate nei punti precedenti;
- **In caso di incidente stradale con soli danni alle cose** non è necessario alcun *nulla-osta* da parte di questa Autorità Giudiziaria;
- In ogni caso, la Polizia Giudiziaria procedente può sempre interpellare formalmente l'Ufficio in merito alla accessibilità alle informazioni richieste qualora lo ritenga opportuno in relazione alla complessità o alle particolari modalità del sinistro o sussistano particolari esigenze di cautela.

La presente direttiva, che prego abbia la massima e più rapida diffusione possibile tra i servizi di p.g. dipendenti (del che vorrete formalmente assicurarvi), **sostituisce ogni altra indicazione in materia in precedenza fornita dall' Ufficio** e della stessa può essere rilasciata copia.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
DR. MICHELE DALLA COSTA

